

DM 07/08/1996

Decreto Ministeriale 7 agosto 1996

(in Gazz. Uff., 25 settembre, n. 225).

Nuova disciplina della pesca del novellame da allevamento.

Preambolo

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante: <<Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali>>;

Visto il vigente piano triennale della pesca, approvato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e, in particolare, il punto 4 dello stesso, relativo ai rapporti tra pesca e ambiente;

Ritenuta l'opportunità di razionalizzare la disciplina della pesca del novellame da semina, con modalità univoche di svolgimento della stessa e di presentazione delle relative domande di autorizzazione, al fine di tutelare in maniera più efficace tale tipo di risorsa;

Sentita la commissione consultiva centrale e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che hanno espresso parere favorevole nella riunione del 22 luglio 1996;

Decreta:

Articolo 1

Art. 1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, autorizza, secondo le modalità previste dagli articoli seguenti, la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nei seguenti periodi:

a) dal secondo lunedì di marzo al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre per il novellame di pesce;

b) dal 1° gennaio al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre per il novellame di anguilla (cèca);

~~e) dal 15 gennaio al 15 giugno e dal 15 settembre al 16 novembre per il novellame di mitili (cozze);~~
(*)

~~d) dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 ottobre al 15 novembre per il novellame di vongole veraci;~~
(*)

c) nel corso dell'intero anno con esclusione del periodo dal 15 giugno al 15 settembre per il novellame di mitili (cozze) e il novellame di vongole veraci; (*)

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, valuta eccezionali situazioni meteo-climatiche che richiedano un diverso periodo per un anno determinato.

(*) abrogati dal DM MiPAAF del 15.01.1999 – pubb. Su Gazz.Uff. n. 76 del 1.04.1999

Articolo 2

Art. 2. 1. Le specie e i relativi quantitativi massimi pescabili da ciascuna ditta sono determinati annualmente dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare in base alla disponibilità delle risorse oggetto di pesca, nonché ai quantitativi di novellame pescato nella precedente campagna di pesca.

2. Le dimensioni di novellame di molluschi bivalvi pescabili non possono essere superiori a: cm 1,5 per la vongola verace; cm 2,5 per il mitilo.

Articolo 3

1. La pesca del novellame di pesce allo stato vivo, ad esclusione della cèca, destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, deve essere esercitata esclusivamente con reti (sciabiche, tratte, trattine, ecc.) di lunghezza conforme alle norme vigenti in materia.

2. L'operazione di pesca deve essere effettuata senza l'ausilio del motore dell'imbarcazione.

Articolo 4

1. Il trasporto del novellame di pesce allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere effettuato con mezzi muniti di impianto erogatore di ossigeno o aria e, comunque, in condizioni tali da assicurare la piena vitalità del prodotto.

Articolo 5

1. La pesca del novellame di molluschi bivalvi (lamellibranchi) allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere esercitata esclusivamente con strumenti azionati a mano.

2. E' vietata qualsiasi forma di prelievo di novellame di cui al comma 1 con l'uso di attrezzi meccanici o idraulici, salvo espressa autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 6

1. Le ditte, regolarmente iscritte nel registro delle imprese di pesca presso il compartimento marittimo competente per territorio, che intendono pescare novellame da semina devono presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, una istanza in bollo e con firma autenticata da un notaio o da un segretario comunale ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo lo schema allegato al presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 1, ove risulti giorno festivo, si intende protratto al primo giorno feriale successivo.

3. La data di presentazione della domanda e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione in indirizzo fatta eccezione per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata per i quali fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. L'istanza di cui al precedente comma 1, corredata dei documenti indicati nell'art. 9, deve essere indirizzata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed inoltrata per conoscenza anche al compartimento marittimo d'iscrizione dell'impresa di pesca nonché ai compartimenti marittimi ove si intende pescare.

5. Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda nè per eventuali disguidi

postali e telegrafici nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

7. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, provvede entro il 31 dicembre dello stesso anno.

8. Le autorizzazioni concesse sono inviate alle capitanerie di porto d'iscrizione delle imprese di pesca, che devono far apporre sulle stesse, a carico delle ditte richiedenti, le relative marche da bollo, provvedendo ad annullarle.

9. L'interessato può ottenere la consegna dell'autorizzazione alla pesca del novellame da allevamento esclusivamente previa esibizione della ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento dell'onere disposto per questo tipo di pesca speciale.

Articolo 7

1. Le domande di autorizzazione alla pesca del novellame da allevamento devono contenere:

- a) il nome della ditta che chiede l'autorizzazione, l'indirizzo completo della sede, il numero d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca, con l'indicazione della parte di tale registro e del relativo compartimento di iscrizione;
- b) le specie e le quantità richieste per ciascuna specie che si intende pescare (indicate in unità per il novellame di pesce e in quintali per il novellame di molluschi);
- c) i compartimenti, per un numero massimo di tre, nei quali si chiede di poter effettuare la pesca del novellame da semina allo stato vivo;
- d) il nome e la data di nascita dei pescatori professionali adibiti alla pesca del novellame;
- e) il nome e il numero di iscrizione dei natanti, ove utilizzati, con i quali sarà esercitata la pesca del novellame;
- f) i mezzi utilizzati per il trasporto del novellame pescato allo stato vivo, che devono essere atti a conservare nelle migliori condizioni il novellame medesimo.

Articolo 8

1. Le autorizzazioni alla raccolta del novellame di mitili sono rilasciate solo ai titolari di impianto di allevamento (la cui descrizione deve essere allegata alla domanda) o agli imprenditori che indicano le ditte titolari di impianto di allevamento alle quali il prodotto è destinato.

2. Le autorizzazioni alla raccolta di vongole veraci sono rilasciate solo ai titolari da apposita concessione demaniale, copia della quale deve essere allegata alla domanda di autorizzazione alla pesca del novellame.

Articolo 9

1. Alla domanda di autorizzazione alla pesca del novellame da semina devono essere allegati:

- a) i modelli statistici relativi alla campagna di pesca immediatamente precedente, contenenti l'indicazione delle specie e delle quantità parziali e totali pescate nei compartimenti in cui è stata effettuata la pesca;
- b) copia della licenza di pesca, nel caso in cui venga utilizzato un natante;
- c) copia dell'autorizzazione alla pesca del novellame da allevamento rilasciata per la campagna di pesca immediatamente precedente ovvero copia dell'autorizzazione alla pesca del novellame da allevamento rilasciata per l'anno precedente alla ditta che si è ritirata dall'attività;
- d) copia dell'atto di concessione demaniale nel caso in cui si richieda l'autorizzazione alla raccolta delle vongole veraci.

Articolo 10

1. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale Sardegna e Sicilia in materia di disciplina della pesca del novellame da allevamento.

Articolo 11

1. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto sarà perseguito ai sensi delle vigenti leggi. 2. Il decreto 4 aprile 1995 è abrogato.

Allegato 1

(é omesso l'allegato).